

STATUTO

CONFIDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMAIORE LU VIA SARZANESE 315

Numero REA: LU - 270353

Codice fiscale: 02744590460

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

- 6) I componenti autorizzano l'Organo amministrativo ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
- 7) I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di Euro 1.400,00.
- 8) L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA- NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 - Costituzione

E' costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche una società cooperativa denominata: CONFIDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS.

Art. 2 - Norme applicabili

Alla Cooperativa, oltre alle citata legge 8 novembre 1991, n. 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Camaione (LU) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 - ter disposizioni d'attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5 - Scopo mutualistico

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte dal mercato.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a, della Legge 381/1991, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i Soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della leg-

ge 3 aprile 2001, n. 142, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Conseguentemente la tutela dei Soci viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto e del regolamento interno.

La Cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità, con l'esclusione di ogni finalità speculativa, e intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato ai benefici della mutualità.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della "parità di trattamento".

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa si riserva di aderire ad una delle centrali cooperative esistenti ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Centrale Cooperativa cui la società aderisce, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 6 - Oggetto sociale

La Cooperativa, ispirata ai principi di solidarietà e mutualità dei soci, ha per oggetto:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e di servizi di natura assistenziale e sociale, di promozione dei diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione e la rimozione delle condizioni di disagio e di esclusione sociale, di prevenzione socio sanitaria.

Rientrano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le attività di cui all'art. 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381:

- attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà, ivi comprese le attività di sollievo, aiuto e sostegno alle famiglie impegnate in attività di cura e assistenza di persone anziane e le i-

niziativae dirette alla conciliazione delle responsabilità lavorative e familiari;

- attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medico specialistica;
- servizi domiciliari di assistenza infermieristica e socio sanitaria, sostegno e cura sia presso famiglie che scuole, extramurali o altre strutture d'accoglienza (ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.);
- servizi di telesoccorso e teleassistenza, servizi di trasporto sanitario di emergenza e non;
- servizi di sostegno alla mobilità a favore di persone con ridotta autonomia motoria, psicomotoria o sensoriale;
- attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;
- attività di animazione del tempo libero, quali iniziative di carattere sportivo, ricreativo e culturale, quali, come ad esempio attività teatrali, corsi di terapia occupazionale e di ippoterapia, arteterapia, biblioterapia ed ergoterapia;
- realizzare e/o gestire servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri di ristorazione, centri di aggregazione, centri a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semiconvitto;
- promuovere e/o gestire soggiorni, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti come realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, camping, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico-sportive;
- promuovere e/o gestire sportelli di orientamento;
- istituire e/o gestire asili nido, scuole materne nonché servizi ausiliari di collegamento, prestando assistenza ed orientamento ai bambini, curando la salvaguardia, la sorveglianza, tenendo presenti gli aspetti educativi e pedagogici;
- istituire e/o gestire centri promozione di una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali e sociali che interessano la collettività;
- istituire e/o gestire corsi di conferenze, di lezioni, corsi d'orientamento scolastico professionale, corsi per tirocinanti, attività di formazione, consulenza e di prevenzione;
- istituire e/o gestire progetti finalizzati a studi su argomenti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici;
- istituire e/o gestire sportelli e osservatori per studio, prevenzione, aiuti soprattutto nell'ambito dell'inserimento lavorativo, consulenze e sostegno rivolti alle fasce deboli ed ai giovani in genere, direttamente o in collaborazione con Istituzioni religiose e non, Enti pubblici o privati;
- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell' articolo 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4, comma 1, della predetta Legge 381/1991.

Rientrano tra le attività di cui all'art 1 lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381:

- attività nel campo della consulenza di aiuto e sostegno alle famiglie richiedenti servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione ed impe-

gnate in attività di cura e assistenza di persone anziane, minori, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti e le iniziative dirette alla conciliazione delle responsabilità lavorative e familiari;

- produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio sia in conto terzi, nonché prodotti derivanti da attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale sia non, anche attraverso l'associazione di rappresentanze commerciali e l'apertura di centri di vendita e assistenza;

- cura, manutenzione e pulizia di stabili, abitazioni, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali (lidi, parcheggi ecc.) e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;

- gestione di centri specializzati in I.A.A. (Interventi Assistiti con l'ausilio di Animali), secondo le linee guida ministeriali sulla pet-therapy;

- gestione manutenzione e creazione di attività di fattoria sociale;

- attività informatica mediante l'uso di beni strumentali da affittare a terzi ivi compreso il supporto tecnico;

- sviluppo software, consulenza informatica, servizi di web marketing;

- gestione banche dati, immissioni ed elaborazione dati contabili, amministrativi e del personale;

- servizi di advertising e promozionali;

- ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici e veicoli;

- raccolta, riparazione, riciclaggio e successiva vendita di computers, elettrodomestici e componenti elettronici;

- promozione e gestione dei corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche professionali, nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della U.E., degli enti pubblici e privati in generale e/o singoli;

- partecipare a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nonché per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio sanitari ed educativi è connessa con quella di inclusione al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nello statuto.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il poten-

ziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545, comma septies, del codice civile, così come può stipulare contratti di rete nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III SOCI

Art. 7 - Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) cooperatori - titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica fornendo il loro apporto professionale, culturale e partecipativo relativo alla formazione e gestione dell'Organo amministrativo;
- b) prestatori/lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- c) svantaggiati - sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/1991 e successive. Essi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- d) volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà;
- e) sovventori - sia persone fisiche che giuridiche - nei limiti stabiliti dalla legge.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Art. 8 - Soci lavoratori

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste dal presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Le modalità di svolgimento e le forme delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 Aprile 2001, n. 142. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

Non potranno essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese concorrenti della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. Il divieto opera anche nel

caso di detenzione di interessenze dirette od indirette anche per interposta persona in imprese concorrenti.

Per "concorrente" deve intendersi l'impresa avente identico oggetto od affine a quello della Cooperativa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esplicino attività concorrente, di ricoprire cariche amministrative e/o di rappresentanza in imprese esercanti attività aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, di prestare lavoro a favore di terzi in genere, fatte salve le eccezioni di volte in volta decise ed autorizzate dall'Organo amministrativo della Cooperativa.

Art. 9 (Categoria speciale di soci operatori)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 7) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali viene erogato il rimborso, previsto dall'art. 34, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 17 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 10 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dai precedenti art. 7 ed 8.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti art. 7 ed 8, delibera sulla domanda dell'aspirante socio secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 12 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7 e 8. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 13 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

La tassa di ammissione non è rimborsabile in nessun caso.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite pec.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento

dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o altra procedura concorsuale o per causa di morte, se il socio è persona fisica.

Art. 16 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro se subordinato:
 - 1) in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo/soggettivo;
 - 2) per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
 - 3) per mutuo consenso;
 - 4) per dimissioni, anche in periodo di prova;
 - 5) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro - se diverso da quello subordinato;
 - 6) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
 - 7) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
 - 8) in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando le procedure previste dall'art. 52 del presente Statuto.

Il recesso diventa efficace per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico a far data dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione o dalla comunicazione all'Organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 17 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di

accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate;

g) rifiuti di eseguire il lavoro assegnatogli dalla Cooperativa e per il quale si sia precedentemente impegnato anche e per gli effetti del rapporto sociale;

h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

i) venga condannato con sentenza penale in modo definitivo per reati che ledono la fiducia della cooperativa;

l) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi articoli.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 18.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dal-

l'art. 10.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 18.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 17, lettere b), c), e d) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Art. 21 (Responsabilità dei soci cessati)

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 22 (Soci volontari)

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari e educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 23 (Soci sovventori)

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, posso-

no essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.

Art. 24 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Art. 25 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 26 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 27 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di

ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 28 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del codice civile.

Art. 29 (Regolamento)

In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 30 (Assemblea speciale)

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 31 (Nomina dell'organo di controllo)

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 32 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Possono essere costituite riserve divisibili per provvedere all'accantonamento delle remunerazioni di strumenti finanziari a beneficio di soci non cooperatori.

Art. 33 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 la società dovrà depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 34 (Trattamento Economico dei Soci e Ristorni)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del Socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei Soci, ai sensi dell'Articolo 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle moda-

lità richiamate dalle leggi.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a. la qualità della prestazione lavorativa;
- b. la quantità della prestazione lavorativa dei soci al fine di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con la emissione di nuove quote di capitale.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'

Art. 35 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) l'approvazione del bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
- c) la nomina dell'Organo amministrativo e del Presidente e Vice Presidente;
- d) la nomina, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, dell'organo di controllo, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- h) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- i) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Art. 36 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

Nelle materie indicate nel precedente art. 35 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci possono essere

adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 37 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art. 38 (Votazioni)

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 39 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applicano le disposizioni del presente statuto in materia.

Ai soci sovventori, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 40 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 41 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina da un Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina nel rispetto dell'art 2542 c.c. di volta in volta vigen-

te.

Laddove non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Coloro che assumono cariche sociali devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza come in aggiunta alle previsioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 42 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

L'organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

L'Organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società e delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, anche con pubblicazione sul proprio sito a cui, i soggetti previsti dal presente articolo, possono accedere con credenziali personali. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire all'Organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

In tutti i casi di modifiche statutarie e in relazione alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, i lavoratori e gli utenti, anche per il tramite di loro rappresentanti, sono convocati all'assemblea dei soci nelle modalità di cui al precedente art. 36 al fine di potervi partecipare, assistervi ed esercitare eventualmente una influenza sulle decisioni che devono essere assunte dall'assemblea stessa, escluso ogni diritto di voto.

Art. 43 (Metodi decisionali semplificati)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione.

Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga

la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 44 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 45 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori assegnatari di specifiche attribuzioni, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 46 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze e compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 47 (Organo di Controllo/Collegio sindacale)

Quando obbligatorio per legge, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del codice civile, che opereranno secondo le previsioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Nel caso di nomina di un organo di controllo o di un revisore, si applicano le disposizioni di legge sul collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

L'organo di controllo e/o il revisore resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo eser-

cizio della carica; essi sono rieleggibili.

La cessazione dell'organo di controllo o del revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'assemblea dei soci ha provveduto alla nomina del nuovo organo di controllo o del nuovo revisore.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo o del revisore è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio e con riferimento alle tariffe professionali.

L'organo di controllo può essere nominato anche in assenza di obbligo di legge per volontà dei soci.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 (Scioglimento-Liquidazione)

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di legge.

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- f) il compenso.

Art. 49 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 51 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)